

Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa

per la Regione Sicilia - Palermo

Ricorso in appello

I dottori **Francesco Russo**, nato a Palermo il 13 dicembre 1951 (codice fiscale RSS FNC 51T13 G273W) e **Angela Maria Lizzio**, nata a Catania il 16 gennaio 1978 (codice fiscale LZZ NLM 78A56 C351L), rappresentati e difesi dall'Avvocato Emiliano Luca (codice fiscale LCU MLN 75B27 C351C; fax: 095-447397; pec emiliano.luca@pec.ordineavvocaticatania.it), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Daniela Macaluso in Palermo, via Gioacchino Ventura numero 1, come da procura in calce

dichiarano

- all'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Servizio 7 – Farmaceutica;

- ai dottori Domenica Bombaci, Maria Pulvirenti, Salvatore Calafiore, Giovanna Cacciaguerra, Maria Floreana Cucuzza, Teresa Maria Di Gloria, Rita Dimartino, Giuseppina Iabichella, Silvia Interlicchia, Agata La Spina, Erica Gazia, Carmelo Giummarra, Federico Borrometi, Tiziana Scarcella, Antonino Zanghi, Aurelio Pullara, Simona Calderone, Elvira Cardillo, Giuseppe Migliore, Giuseppe Serges, Maria Angela Siracusa, Antonino Grillo, Valentina Cascone, Giovanna Tumino, Lorenza Nicolosi, Marzia Marcella Castiglione, Donatella Marchesini, Giuseppe Buscemi, Maria Rita Portelli, Marina Piraino, Marco Savoca, Sergio Indelicato, Maria Rita Macaluso, tutti in proprio e quali referenti dei rispettivi raggruppamenti di concorrenti risultati idonei nella graduatoria del concorso straordinario, rappresentati e difesi dagli Avvocati Oriana Ortisi e Luisa Pullara;

- ai dottori Bonina Francesco Paolo, Agate Vita Luisa, Agosta Francesco, Alabiso Anna Maria, Alagna Dario, Albanese Antonella, Anastasi Salvatore, Arrigo Eleonora, Artale Loredana Eleonora, Azzolina Maria, Baglio Carolina Maria, Bandieramonte Carmelina Rosa, Barbagallo Salvatore, Barbera Rosaria, Barone Sebastiano, Barraco Guido, Bartolotta Emanuela, Bianco Rita, Blunda Giancarlo, Bonaccorso Mario, Bonaccorso Mario, Bonaccorso Sabrina, Bonasera Roberta, Bonomo Luca, Busa Barbara, Butera Francesca, Calafiore Salvatore, Calcagno Rosa Maria, Caleca Maria, Calì Letterio, Calì Maria Giuseppina, Cali' Rino, Cangiano Antonina, Capizzi Maria Grazia, Carollo Anna, Caruso Sebastiana, Cascone Valentina, Casiglia Pietro, Castiglione Marzia Marcella, Castrogiovanni Maria Grazia, Castronovo Mariangela, Catalano Carmen, Catalano Giovannella, Catalano Grazia Maria Anna, Cavarra Antonino, Consoli Antonio, Corso Manlio, Cupani Cinzia, Curreri Lidia, Damiano Francesca Maria, Di Giorgio Rosalia, Di Iorio Francesco, Di Marco Salvatore, Di Martino Giuseppa Cinzia Antonella, Di Paola Maria Antonietta, Di Pietro Antonella, Dovi' Adele, Durante Stefania, Facciola' Gabriella, Fazio Rita, Ferrara Doriana, Ficani Gaetana Maria, Ficarra Santina, Filocamo Angela, Fioravanti Tindara, Floccari Vincenzo, Francavilla Maria Giuseppina, Franchina Daniela, Galante Gianluca, Galante Giuseppe, Galatioto Filippo, Gallitto Carmela, Gambino Laura Lucia Rita Rosaria, Gargagliano Antonina, Gazia Erica, Genovese Francesca, Gentile Barbara, Gialdi Alessandra, Giambalvo Lara, Giandalia Giulia, Gianfortuna Benedetta, Giorgi Vincenzo, Giuffrida Mario, Giummi Carmelo, Grillo Antonino, Grimaldi Marco, Gruttadauria Roberta Francesca, Guarcello Annalisa, Guido Maria Ausialia, Jafarpour Sakineh, Ippolito Maria, La Russa Raffaella, La Terra Pirre' Rosa, Lannino Maria, Lauricella Giovanna, Licitri

Sergio, Leanza Ugo, Leonardi Agata Maria Loredana, Leonardi Camilla Pina Antonia Sofia, Licciardello Mara, Lombardo Cinzia, Macaluso Maria Rita, Maggio Benedetta, Managò Francesca, Mantione Maria, Marchesini Donatella, Marrano Letizia Grazia, Marsala Vincenzo, Marrazzo Giuseppina, Mattia Liliana Irene, Mero Anna, Migliore Giuseppe Salvatore, Minelli Germana, Mingoia Donatella, Misuraca Giovanni, Monforte Anna Maria, Montalto Maria Rosalia, Naccari Clara, Nicolosi Lorenzo, Nicosia Paolo, Nicotra Angelo, Novara Apollonia, Obiso Rosario, Oliveri Barbara, Pandolfo Ettore Ignazio, Panebianco Marco, Panico Anna Maria, Papaleo Giuseppina, Parisi Valeria, Patane' Emanuele, Paterno' Grazia Stefania, Paterno' Massimo Antonio, Pecoraro Lucia, Pensabene Giovanna, Petrina Antonella, Pettinato Antonietta Maria, Piazza Maria Enza, Piemonte Agata, Piraino Giulia, Pisciotta Gianfranco, Pititto Paolo, Poidomani Ignazia, Pompeo Flora, Previte Antonietta Maria, Prezzavento Orazio, Privitera Antonino, Prosa Nicolo', Puccio Federica, Puglia Antonino Sebastiano, Puglisi Giovanni, Puleo Salvatore, Pullara Aurelio, Raccuia Angela, Rizzo Salvatore, Romania Alessandro, Rosso Emanuela Rita Vittoria, Ruggeri Ezio, Russo Rosa Maddalena, Sanzone Loredana, Savarino Pompeo, Scacco Antonio, Scaduto Patrizia, Scaminaci Sebastiano, Scarfone Giovanni, Scarfone Rosa, Sciascia Giuseppe, Scibetta Paolina, Scoto Giovanna Maria, Semilia Grazia, Settineri Giuseppe, Sipala Marylinda, Sirna Valeria Maria Grazia, Spadaro Angelo, Spampinato Federica, Spina Vito, Strano Antonino, Termini Emanuele, Tomasello Barbara Maria Rita, Torrisi Giuseppe, Tuzza Maria Lina Santa, Valenza Carlo, Veca Lucia, Velardita Alberto, Venuti Luisa, Vinci Alberto, Vizzini Maria Lea, Zangla Giuseppe Maria, Zillitto Nunzia, tutti non costituiti in giudizio

di proporre ricorso

per la riforma e/o l'annullamento, previa sospensione degli effetti, della sentenza resa dal Tribunale Amministrativo di Palermo, Sezione Terza, l'1 luglio 2017 col numero 1736, con cui è stato respinto il ricorso numero 2094/2016 di Ruolo Generale proposto dagli odierni appellanti per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari richieste, della graduatoria definitiva del 4 luglio 2016 del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di 222 sedi farmaceutiche indetto con D.D.G. 2782 del 2012; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, consequenziale o successivo, comunque connesso (meglio individuato in ricorso), anche non conosciuto dai ricorrenti; ed altresì, in via meramente gradata e cautelativa, del bando del concorso e, nello specifico, dell'articolo 8 del bando medesimo, ove in ipotesi interpretato in senso sfavorevole per gli appellanti.

Per una migliore comprensione, si premette in

FATTO

1) Il dottore Russo appellante, farmacista iscritto all'albo della Provincia di Catania, è stato titolare della *farmacia rurale* ubicata nel Comune di Sant'Alfio in provincia di Catania, dal 13 settembre 1978 al 6 marzo 1997.

La dottoressa Lizzio appellante, anch'essa iscritta all'albo della Provincia di Catania, è in possesso del titolo di Specializzazione in *Farmacia Ospedaliera*, che essa ha conseguito all'esito di apposito percorso triennale.

2) Gli appellanti, hanno partecipato in forma associata al concorso straordinario per titoli per il conferimento di 222 sedi farmaceutiche indetto dalla Regione Siciliana con Decreto Dirigenziale numero 2782 del 2012 a norma

dell'articolo 11 del decreto legge 1/2012 (documentando il possesso dei succitati titoli).

3) Il bando del concorso, all'articolo 8 (recante norme in tema di valutazione dei titoli) richiama la normativa contenuta nel DPCM 298 del 1994, prevedendo altresì che “...la commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente..”.

Nulla dunque dice il bando, in ordine alla maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 221/1968, in favore dei cd. farmacisti rurali.

4) La Commissione del concorso, con relazione del 16 gennaio 2015, ha fissato i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti prevedendo quanto segue.

a) Con riferimento ai titoli professionali, ha previsto l'attribuzione fino ad un massimo di 35 punti “..ai sensi delle norme generali che regolano il concorso ordinario (Art. 5 DPCM 298/94 e s.m.i.), nonché delle disposizioni contenute del D.L. 24/01/2012, n.1 e nel bando pubblicato nella GURS dell'11/01/2013..”
altresì precisando che “*In ogni caso è stato applicato il criterio che comporta il trattamento più favorevole per il candidato...*”.

Nulla ha previsto la Commissione in ordine alla maggiorazione del punteggio correlato alla titolarità di farmacie rurali (stabilito dalla legge 221 del 1968).

b) Con riferimento ai titoli di specializzazione invece, in contrasto con quanto espressamente previsto dall'articolo 6 del DPCM 298/1994 (ove si prevede un punteggio massimo di 2 punti per ogni titolo) ha stabilito di attribuire ai concorrenti un punteggio massimo di 0,75 e di valutare “..le specializzazioni (...) tutte allo stesso modo, indipendentemente dal numero degli anni di durata della scuola..”.

5) La Commissione quindi, ha proceduto alla valutazione dei titoli dei vari concorrenti ed ha attribuito al dottore Russo solo 0,1507 punti per la titolarità di farmacia rurale (in luogo dei 6,50 punti previsti dalla legge 221 del 1968) e alla dottoressa Lizzio solo 0,75 punti per il titolo di specializzazione (in luogo dei 2 punti previsti dal DPCM 298/1994).

6) All'esito dei lavori, con decreto del 6 febbraio 2015 numero 169, l'Assessorato Regionale della Salute ha reso nota la graduatoria provvisoria nella quale gli appellanti sono stati collocati al 207° posto con 41,76 punti.

7) Essi quindi, con istanza del 3 maggio 2016, hanno chiesto all'amministrazione la rettifica della graduatoria provvisoria deducendo:

a) la mancata attribuzione – in contrasto con l'articolo 9 della legge 221 del 1968 e con l'interpretazione univoca fornita dalla giurisprudenza amministrativa – del punteggio spettante al dottore Russo in quanto titolare di farmacia rurale;

b) l'insufficiente valutazione - in contrasto con l'articolo 6 lettera c del DPCM 298/1994 - della specializzazione triennale in Farmacia Ospedaliera conseguita dalla dottoressa Lizzio.

8) L'Assessorato tuttavia, con provvedimento del 26 maggio 2016, ha rigettato l'istanza di rettifica sotto entrambi i profili e:

a) quanto al punteggio rurale, ha affermato che:

-i principi enunciati dalla costante giurisprudenza amministrativa in materia di titolarità di farmacie rurali, avrebbero mero valore endoprocedurale, e non sarebbero estensibili alla presente fattispecie, in quanto le pronunce riguarderebbero solo i concorsi ordinari;

- i candidati avrebbero avuto piena consapevolezza dei criteri valutativi applicati “...poiché nel bando di concorso (...) si faceva espresso richiamo alla

normativa di settore, uniformemente interpretata nel senso di prevedere un punteggio massimo per le diverse categorie di titoli..”;

- le determinazioni della Commissione giudicatrice avevano *“..palesamente edotto il candidato circa tutti i criteri di valutazione dei titoli autocertificati, compresa l’applicazione del limite posto ai titoli di servizio nelle loro diverse tipologie...”;*

b) quanto al titolo di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, limitandosi in modo apodittico a ritenere corretti *“..i criteri valutativi definiti preliminarmente dalla Commissione di concorso..”* ed asserendo, in modo non del tutto comprensibile, che la Commissione ha ritenuto di *“..assegnare a questa classe di titoli il punteggio in modo proporzionale al numero di titoli presentati..”*.

In tal modo dunque, non rispondendo al rilievo avanzato e confermando la violazione del DPCM 298/1994 e le altre violazioni dedotte.

9) Sicchè, il 4 luglio 2016 è stata emanata la graduatoria definitiva del concorso (approvata con D.D.G. numero 1229/2016), senza alcuna modifica del punteggio attribuito agli appellanti (collocati al 206° posto).

10) Gli appellanti - alla luce dell’evidente pregiudizio subito giacché essi, mediante corretta valutazione dei titoli, si collocherebbero in posizione assai più favorevole con la conseguente possibilità di effettuare una corretta scelta della sede farmaceutica - con ricorso numero 2094/2016 di Ruolo Generale hanno adito il Tribunale Amministrativo di Palermo, chiedendo l’annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti illegittimamente adottati dall’amministrazione.

11) Con tale ricorso, si è in particolare dedotta l'illegittimità degli impugnati provvedimenti amministrativi per **I)** violazione e/o mancata applicazione dell'articolo 9 della legge 221/1968 (per l'errata computazione della maggiorazione ivi prevista per i farmacisti rurali); **II)** violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 8 del bando di concorso straordinario in questione (ove per ipotesi interpretato nel senso che l'attribuzione della maggiorazione di cui all'art. 9 della legge 221/1968 per i farmacisti rurali, non possa trovare applicazione nei confronti di quei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio massimo attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione); **III)** violazione del Regolamento emanato con DPCM 298/1994; **IV)** difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta ed arbitrarietà; **V)** difetto d'istruttoria e di presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà.

12) L'amministrazione si è costituita in giudizio, limitandosi a reiterare quanto già affermato in sede di riscontro alle osservazioni proposte dagli appellanti avverso la graduatoria provvisoria.

13) Il Tribunale – malgrado il favorevole tenore della propria ordinanza cautelare numero 752 del 2016 che si richiamava alla nota pronuncia della Terza Sezione del Consiglio di Stato numero 5667 del 2015 - all'udienza camerale del 5 ottobre 2016 ha rinviato la trattazione del ricorso al merito.

14) Il Tribunale, con Decreto Presidenziale 1683 del 2016, ha autorizzato la notifica del ricorso per pubblici proclami, con modalità telematica, che è regolarmente avvenuta secondo quanto disposto col medesimo provvedimento.

15) Alcuni controinteressati si sono costituiti tardivamente in giudizio con memoria depositata il 16 maggio 2017 chiedendo il rigetto del ricorso sulla scorta di argomentazioni erranee e infondate.

16) All'udienza pubblica del 22 maggio 2017, la causa veniva posta in decisione.

17) Il Tribunale, con la sentenza appellata, resa dalla Terza Sezione l'1 luglio 2017 col numero 1736 ha respinto il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi avanzati dagli appellanti.

Il Tribunale in particolare:

A) quanto alla censura relativa al cd. punteggio rurale, ha richiamato *per relationem* la motivazione della propria sentenza numero 1560 del 2017 con cui si è inteso dare luogo ad un nuovo orientamento giurisprudenziale in materia superando i contrari, autorevoli e consolidati principi, espressi dal Consiglio di Stato;

B) quanto alla censura relativa alla valutazione del titolo di specializzazione, si è limitato a dichiararne l'infondatezza, non ravvisando alcun contrasto con quanto previsto dall'articolo 6 del DPCM 298 del 1994, né alcuna violazione dei principi di eguaglianza e non discriminazione.

Tanto premesso in fatto, si osserva in

DIRITTO

I.- Sulla prima censura relativa al punteggio rurale.

Il Tribunale - come si legge nella sentenza 1560/2017 richiamata *per relationem* dalla sentenza oggi appellata - dopo una veloce rassegna delle norme in materia ha respinto la prima censura con cui gli appellanti hanno dedotto la mancata corretta attribuzione del punteggio spettante al dottore Russo quale titolare di farmacia rurale per 19 anni.

La censura in particolare, è stata respinta affermando che la maggiorazione del punteggio per la cd. ruralità prevista dall'articolo 9 della legge 221/1968, non potrebbe comunque determinare l'attribuzione di un punteggio complessivo superiore ai 35 punti previsti dal DPCM 298/1994 quale punteggio massimo per i titoli relativi all'esercizio professionale.

A) Sulla normativa in materia di concorsi per le sedi farmaceutiche.

A tale conclusione il Tribunale è pervenuto affermando – con argomentazione di carattere generale riguardante tutti i concorsi per le sedi farmaceutiche, frontalmente contrastante col *diritto vivente* in materia – che nessuna disposizione consentirebbe il superamento dei 35 punti mediante l'attribuzione del punteggio per ruralità.

Secondo il Tribunale infatti, il “...*diritto al superamento del punteggio massimo non è desumibile né dalla norma speciale contenuta nell'art. 9 della l. n. 221/1968; né dalla l. n. 362/1991, né tantomeno dal D.P.C.M. n. 298/1994...*”, posto che “...*nessuna disposizione, tra quelle richiamate ed applicabili, autorizza lo sfioramento del tetto massimo, pari a 35 punti, previsto per l'esercizio dell'attività professionale..*”.

Inoltre, “...*l'attribuzione del punteggio per la “ruralità” incontra il limite invalicabile dei 35 punti anche tenendo conto della ponderazione, normativamente stabilita, tra tutti i titoli valutabili....*”, e ciò secondo il Tribunale emergerebbe “...*con chiarezza..*” dalla normativa in materia, in quanto “...*la coesistenza della maggiorazione prevista dalla l. n. 221/1968 con la previsione di un punteggio massimo per i titoli relativi all'esercizio professionale era stata già risolta nel senso del divieto di superamento del punteggio massimo*”.

conseguibile da ogni candidato, al fine di non alterare il rapporto tra le diverse tipologie di titoli valutabili...”.

B) Sul diritto vivente in materia di ruralità.

Il Tribunale, solo incidentalmente e con motivazione assai scarna, ha dato conto del consolidato e contrario *diritto vivente* in materia, limitandosi però ad affermare:

- di non volere aderire ad esso poiché le decisioni del Consiglio di Stato “*..non determinano la formazione di alcun giudicato vincolante nella presente controversia..*”;

- che tale orientamento riguarderebbe solo “*...il concorso ordinario..*” e “*..in ogni caso, per tutto quanto rilevato in ordine all’interpretazione sistematica della normativa applicabile, tale decisione non si ritiene condivisibile...*”.

C) Sul concorso straordinario in questione.

Il Tribunale infine, dopo avere inteso superare il *diritto vivente* in materia, ha ritenuto che la *inderogabilità* del tetto di 35 punti, varrebbe *a fortiori* nei concorsi straordinari per tre ragioni:

- a causa “*..della mancata previsione nella selezione in contestazione della prova attitudinale, il cui punteggio..*” che secondo il Tribunale consentirebbe “*..nei concorsi ordinari, di bilanciare quello attribuito per i titoli..*”;

- tenuto conto “*..che il tetto massimo dei 35 punti è stato attribuito automaticamente dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica, cui ha aderito il resistente Assessorato (...) Viene, infatti, in rilievo un concorso straordinario e, quindi, una tipologia di selezione caratterizzata da semplicità di partecipazione e prevedibilità del punteggio attribuibile in base a tale procedura automatica..*”;

- essendo stato infine “...eccezionalmente consentito dal bando, in applicazione dell’art. 11, co. 7, del d.l. n. 1/2012, di concorrere per la gestione associata delle farmacie sommando in tal modo i titoli posseduti da ciascuno, al dichiarato fine, tra l’altro, di favorire l’accesso dei giovani nel mondo dell’impresa...”.

Orbene, tale percorso logico-argomentativo, è erroneo per le seguenti ragioni.

1) La sentenza appellata, ha del tutto omesso di confrontarsi col “*diritto vivente*” costituito dagli autorevoli precedenti del Consiglio di Stato in materia e con le altrettanto autorevoli argomentazioni giuridiche e logico-sistematiche relative alla materia dei concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche su cui il medesimo “*diritto vivente*” si fonda (tutte ampiamente richiamate nel ricorso di primo grado).

La sentenza infatti - soffermandosi su questioni secondarie e nella consapevolezza dell’evidente difficoltà di confutare il medesimo *diritto vivente* – si sottrae *de plano* a quest’ultimo, affermando che esso non sarebbe *condivisibile* senza però in effetti chiarire perché.

Ciò vale anzitutto, per la generica affermazione secondo cui il superamento di 35 punti mediante la maggiorazione per ruralità, sarebbe precluso dalle leggi in materia.

Tale apodittica affermazione infatti, è smentita dalla lettura della normativa in materia e dalla ricostruzione contenuta nelle pronunce del Consiglio di Stato.

L’articolo 9 della legge 221/1968 - nel disciplinare le modalità di calcolo della maggiorazione del punteggio che premia l’esercizio professionale nelle farmacie rurali – stabilisce che “...*ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà*

riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50... ”.

Con D.P.C.M. del 30 marzo 1994 numero 298 è stato emanato il *Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362* concernente norme di riordino del settore farmaceutico, il cui articolo 5 prevede che “..per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone...b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale” così ponendo un tetto di 35 punti per i titoli professionali (essendo la Commissione composta da 5 membri).

Il DPCM dunque, non contiene alcuna specifica disciplina in materia di maggiorazione del punteggio per la titolarità di farmacie rurali (pertanto, non modificando né alterando, quanto già stabilito dalla legge 221 del 1968, tuttora vigente).

Il Consiglio di Stato, al riguardo, ha costantemente affermato che “..in tema di concorso pubblico per l'assegnazione di sedi farmaceutiche rurali, l'art. 9 della legge 221/1968 che prevede una maggiorazione di punteggio in favore del concorrente che abbia esercitato per almeno cinque anni in farmacie rurali, si configura come "lex specialis" e deve, pertanto, ritenersi prevalente rispetto alla nuova regolamentazione concorsuale introdotta dalla l. n. 362/1991 e dal d.P.C.M. n. 298/1994..” (Consiglio di Stato, sez. V, 05/02/2009, n. 635).

Da ciò discende secondo il Consiglio di Stato, che il tetto di 35 punti fissato per la valutazione dei titoli professionali dall'articolo 5 del succitato Regolamento, non impedisce affatto di attribuire la maggiorazione di punteggio in favore dei titolari di farmacie rurali.

Il Consiglio di Stato inoltre, ha osservato come “...tale interpretazione risulti confortata dalla quasi unanime giurisprudenza amministrativa ed anche dalla

Corte costituzionale che, pur se in via incidentale, nella sentenza n. 448/06, ha ritenuto vigente l'art. 9 della L. n. 21/68, che attribuisce una maggiorazione del punteggio per i titoli professionali a favore del concorrente che ha esercitato, per almeno cinque anni, in farmacie rurali...”.

Il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, è stato di recente riaffermato dal Consiglio di Stato con ulteriori recenti pronunce che ribadiscono come l'articolo 9 della legge 221 del 1968 debba “...considerarsi *“lex specialis”* rispetto alla normativa generale – L. n. 362/1991 e D.P.C.M. n. 298/1994..” (Consiglio di Stato Sentenza del 14 dicembre 2015 numero 5667).

Tali recenti pronunce, ritengono inoltre non ostativo rispetto all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 9 della legge 221/1968, un'eventuale indicazione contraria del bando, nella specie peraltro inesistente, osservando come la disciplina “...non può essere, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso..”.

La *ratio* della norma di cui all'articolo 9 più volte citato e dell'interpretazione fornita dal Massimo Consesso, è del resto evidente in quanto “...un'interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa – art. 9 di cui sopra –, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile...”.

2) Pertanto, contrariamente a quanto si legge nella sentenza appellata:

- la possibilità di superare, mediante la maggiorazione del punteggio prevista dall'articolo 9 della legge 221/68, i 35 punti previsti dal DPCM 298/1994, discende dalla circostanza che **la legge 221 del 1968 è norma di rango**

primario, e quindi sovraordinata e prevalente rispetto alla regolamentazione prevista dal DPCM 298/1994. Sicchè, in ossequio al fondamentale principio di gerarchia delle fonti (per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore), la disciplina dettata dalla legge sulla ruralità prevale rispetto a quella prevista nel richiamato DPCM;

- la medesima possibilità, sotto un ulteriore essenziale profilo tralasciato dal Tribunale, è inoltre coerente con la natura delle disposizioni contenute nella legge 221/1968 che **hanno carattere speciale e derogatorio rispetto alla normativa generale che regola i concorsi (ordinari e straordinari) per l'assegnazione di sedi farmaceutiche;**

- con l'ulteriore fondamentale conseguenza, che la legge speciale “...non può essere....disapplicata dal bando di concorso...” (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato 635/2009; e da ultimo, Consiglio di Stato, n. 5667/2015, ove è stato altresì rilevato come “..*tale interpretazione risulti confortata dalla quasi unanime giurisprudenza amministrativa ed anche dalla Corte Costituzionale..*”).

Tale conclusione sulla portata speciale e derogatoria della legge sulla ruralità, assume ormai la valenza di *diritto vivente*, come dimostra il numero delle pronunce conformi intervenute in tal senso (cfr. TAR Valle d'Aosta, n. 18/2007; TAR Parma, n. 204/2008; si veda, da ultimo, la recente sentenza del TAR Campania n. 2278/2017 il quale, riportandosi “..*alle conclusioni raggiunte di recente dal Giudice d'appello (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 14.12.2015, n. 5667)..*”, ha ribadito che “...*la disposizione di cui all'art. 9 della L. n. 221/1968 ... in quanto lex specialis, deve ritenersi prevalente rispetto alla nuova regolamentazione concorsuale e ad ogni eventuale previsione contraria del bando regionale..*”).

Orbene, di tali fondamentali coordinate ermeneutiche, logico-giuridiche e sistematiche, non v'è alcuna traccia nella sentenza appellata che come detto, non si è minimamente confrontata con esse.

3) L'affermazione del Tribunale secondo cui emergerebbe *con chiarezza* dalla normativa in materia che “...l'attribuzione del punteggio per la “ruralità” *incontra il limite invalicabile dei 35 punti*”, è pertanto erronea e smentita con la medesima *chiarezza* dalla corretta ricostruzione *vivente* della normativa (senza alcun problema di alterazione o mancata ponderazione del rapporto tra le diverse tipologie di titoli valutabili).

La corretta ponderazione dei punteggi, è stata infatti operata *a monte* dallo stesso legislatore e ad esso pertanto non può che rimanere affidata, senza quindi alcuna possibilità di introdurre *ex post* e surrettiziamente in via giudiziale, una differente ponderazione, in contrasto con le fonti normative in materia.

4) Né la natura *straordinaria* del concorso, o le sue presunte *peculiarità*, sono ostative rispetto alla corretta ricostruzione ermeneutica sin qui operata.

La richiamata autorevole giurisprudenza, nel definire la portata normativa della legge 221/1968 non si è ovviamente preoccupata di distinguere tra le varie tipologie di concorso, in quanto **la qualificazione della portata normativa di una legge non muta a seconda della fattispecie concreta cui si riferisce.**

Non è infatti possibile sostenere, che la legge 221 del 1968 possa assumere un “peso” ed una qualificazione differente a seconda che venga in rilievo la sua applicazione in un concorso ordinario piuttosto che in una procedura concorsuale di tipo straordinario!

Ed infatti, delle due l'una: o la legge 221/1968 è da considerarsi *lex specialis* rispetto alla normativa generale dettata dal DPCM 298/1994, con la conseguenza

che l'attribuzione del punteggio per la cd. ruralità nella misura ivi prevista, deve essere riconosciuta – anche oltre il tetto massimo indicato dal più volte richiamato regolamento ministeriale – sia nei concorsi ordinari che in quelli straordinari; oppure la medesima legge dev'essere interpretata in modo diametralmente opposto, quale mera norma generale di carattere per così dire “secondario” e “recessivo”, rispetto alla regolamentazione prevista dal DPCM 298/1994, tanto nelle procedure concorsuali ordinarie quanto in quelle straordinarie.

Ma tale ultima alternativa - quella cioè seguita dal Tribunale - non solo si pone in assoluto contrasto con la *ratio* espressa dai richiamati consolidati orientamenti giurisprudenziali, ma finisce in sostanza per svuotare di contenuto la disciplina sulla maggiorazione del punteggio per la cd. ruralità (in quanto i farmacisti rurali non potrebbero ottenere in nessuna tipologia concorsuale la maggiorazione di cui avrebbero per legge diritto, qualora essa superasse il tetto dei 35 punti), nonché per contrastare irrimediabilmente coi principi di gerarchia delle fonti, certezza del diritto e coerenza dell'ordinamento.

5) Sotto un ulteriore fondamentale profilo, inutilmente dedotto in primo grado e tralasciato dal Tribunale, **non esiste alcuna norma che riguardi i concorsi straordinari e che preveda una regolamentazione sulla valutazione dei titoli e dei punteggi differente rispetto ai concorsi ordinari.**

Né una simile norma è contenuta nel decreto legge 1/2012 che ha autorizzato l'indizione della specifica procedura in questione.

Sul punto è sufficiente considerare che per espressa previsione normativa al concorso straordinario in parola si applicano le norme che regolano il concorso ordinario.

Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto legge cd. crescitania, prevede infatti che al concorso di cui si discute si applicano “...*in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti.*” (e cioè la disciplina dettata per i concorsi ordinari, tra cui quindi anche la legge 221/1968).

Anche la Commissione emanando i criteri, con nota del 16 gennaio 2015 prot. n. 37, ha richiamato e recepito le norme generali in materia di concorsi ordinari prevedendo testualmente che “...*la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione ai sensi delle norme generali che regolano il concorso ordinario.*”.

Emerge dunque in modo evidente come, contrariamente a quanto si legge nella sentenza appellata, nessuna disposizione autorizzi ad affermare che nel concorso straordinario in questione la maggiorazione del punteggio prevista dall'articolo 9 della legge 221/68, non possa consentire il superamento del tetto dei 35 punti previsto dal DPCM 298/1994.

Sicchè, capovolgendo l'erroneo argomentare del Tribunale, non sussiste nella specie alcuna deroga normativa che limiti l'operatività dell'articolo 9 della legge 221/1968 o che per assurdo disponga la prevalenza nei concorsi straordinari della normativa di rango secondario (DPCM 298/1994).

Pertanto, l'assunto secondo cui il concorso straordinario si sottrarrebbe ai principi generali in materia è erroneo, oltrechè immotivato e slegato da corretti e rigorosi ragionamenti logico ermeneutici.

6) Erronei ed inconducibili sono anche i richiami alla *semplicità* ed alla *prevedibilità* del concorso, che secondo il Tribunale precluderebbero l'attribuzione del punteggio cd. rurale oltre i 35 punti.

Infatti, l'attribuzione di tale punteggio, non intacca minimamente né la *semplicità* né la *prevedibilità del punteggio* che ben avrebbe potuto tener conto del punteggio rurale senza alcuna complessità o appesantimento.

L'interprete inoltre, deve preoccuparsi che il punteggio sia "legale" e conforme alle leggi in materia, sicché le considerazioni del Tribunale non possono che essere recessive rispetto alla corretta interpretazione della normativa in materia.

È peraltro assolutamente evidente, che la celerità e la semplicità di una procedura possono e devono certamente coesistere con la correttezza della medesima.

7) Ugualmente recessive ed inconducibili sono le argomentazioni sulla piattaforma tecnologica elaborata dal Ministero cui non può ovviamente essere riconosciuto alcun ruolo "normativo", in grado di derogare alla disciplina primaria sulla valutazione dei titoli nei concorsi.

8) Infine, non è dato comprendere perché il riconoscimento della maggiorazione per ruralità al di sopra dei 35 punti, sarebbe incompatibile col "*..dichiarato fine, tra l'altro, di favorire l'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa..*".

a) Invero tale finalità viene perseguita - come si legge nella stessa pronuncia del Tar Bari 1146 del 2016 richiamata dalla sentenza appellata e che comunque nulla ha a che vedere con le questioni giuridiche che vengono oggi in rilievo - mediante la "*..sommatoria dei titoli posseduti dai partecipanti in forma associata, espressamente contemplata dall'art. 11, comma 7, del d.l. n.1 del 2012..*".

In tal modo il partecipante giovane e con pochi titoli, può aspirare alla sede farmaceutica avvalendosi anche della maggiore esperienza e dei maggiori titoli professionali e di servizio acquisiti dall'associato più anziano.

Sicchè, il *favor* per i giovani perseguito dalla sommatoria dei punteggi, non è affatto escluso dalla corretta applicazione del punteggio rurale, ma al contrario viene semmai confermato e rafforzato.

b) Il *favor* per i giovani inoltre è perseguito - conformemente a quanto avviene in tutti i concorsi pubblici – mediante la previsione, all’articolo 11 del decreto legge 1/2012, del “*criterio dell’età più giovane a parità di punteggio*”.

Ma tale previsione - che come noto ha carattere meramente residuale in quanto viene in rilievo in caso di punteggio identico - non è in questa sede contestata e nulla ha a che vedere con le questioni in questa sede affrontate, né tantomeno autorizza a deviare da quanto prevede la legge 221 del 1968.

c) L’argomentazione sul *favor* per i giovani, è infine radicalmente smentita dalla circostanza che la maggiorazione per ruralità non spetta solo ai farmacisti anziani né premia l’anzianità di servizio, ma al contrario è attribuita a chiunque sia stato, non solo titolare o direttore, ma anche semplice *collaboratore* in una farmacia rurale.

Sicchè la maggiorazione - che come noto risponde a ben altre esigenze rispetto a quelle evidenziate dal Tribunale, in quanto premia opportunamente chi, come il dottore Russo, ha garantito ai cittadini un servizio essenziale in condizioni evidentemente disagiate - può essere attribuita anche ad un candidato “giovane” (che con tale maggiorazione supererebbe un “anziano” farmacista non rurale).

Tutto ciò quindi rende evidente come la sentenza appellata - che ha inteso capovolgere, sulla scorta di argomentazioni inconducenti ed inesatte e peraltro integrative del contenuto degli atti impugnati, la differente costante interpretazione giurisprudenziale in materia – sia erronea e come pertanto gli atti

impugnati siano illegittimi nella parte in cui all'odierno appellante dottore Russo, con quasi venti anni di esercizio quale titolare di farmacia rurale, è stato attribuito un punteggio di 0,15 punti, analogo a quello attribuito a concorrenti con soli 1 o 2 anni di titolarità di farmacie rurali!

9) Le motivazioni con cui l'amministrazione ha inteso giustificare il proprio operato, sono del resto ugualmente inconducibili ed erronee.

a) Infondato è in primo luogo l'assunto secondo cui le pronunce del Consiglio di Stato avrebbero un valore meramente endoprocessuale con un "*...assetto ermeneutico confinato tra le parti del giudizio definito in quella sede..*".

Sul punto infatti, è sufficiente osservare come il Consiglio di Stato - quale organo apicale della giustizia amministrativa - abbia espresso valutazioni e considerazioni, relative alla corretta interpretazione delle vigenti norme di legge, che hanno rilevanza ben oltre il caso concreto ad esso sottoposto, e che peraltro sono certamente applicabili alla presente vicenda procedimentale e processuale.

Sicché, non si vede per quale ragione un principio generale (*id est* la legge 221 del 1968 è *lex specialis* rispetto alla normativa generale) ed uno strettamente connesso al caso concreto (*id est* il bando di concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche non può disapplicare la legge speciale) non debbano trovare applicazione in un caso - come quello oggetto del presente giudizio - del tutto analogo a quello sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato.

Non v'è infatti chi non veda, come la pubblica amministrazione, operando in osservanza del fondamentale principio di buon andamento stabilito nella Carta Costituzionale, sia senza dubbio tenuta a rispettare i consolidati principi enunciati dalla costante e univoca giurisprudenza amministrativa.

b) Ugualmente erroneo è altresì l'assunto secondo cui i surrichiamati principi giurisprudenziali non possano valere nel caso di un concorso straordinario per titoli, in quanto affermati con riferimento a concorsi ordinari.

In senso contrario – oltre alla già esposta considerazione che tanto il bando quanto i criteri valutativi posti dalla Commissione abbiano richiamato e recepito le norme generali in materia di concorsi ordinari per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche – va ribadito che non v'è alcuna traccia normativa di una differenza ontologica fra un concorso ordinario ed uno straordinario: entrambi, infatti, originano dalla necessità di coprire delle sedi, dal che deriva una necessaria coincidenza dei requisiti e dei titoli richiesti.

La “specialità” del concorso straordinario, peraltro, è quella di favorire il più possibile l'economia e la concorrenza, di potenziare il servizio farmaceutico, nonché di aprire al più presto farmacie vacanti, in tal senso legittimando una procedura concorsuale che sia più rapida ed improntata ad *favor* valutativo dei requisiti di idoneità e dei titoli di servizio dei candidati.

Sicchè il carattere straordinario del concorso, e soprattutto la circostanza che esso si svolga esclusivamente per titoli, rafforza piuttosto che sminuirlo, l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa, ponendo la specifica esigenza (peraltro espressamente avvertita dalla Commissione) di un'interpretazione più favorevole dei criteri di valutazione dei titoli.

c) Infine, erronea ed irrilevante è l'affermazione secondo cui il bando ed i criteri di valutazione, avrebbero preventivamente reso edotti i candidati su una presunta impossibilità di attribuire la maggiorazione del punteggio.

Erronea in quanto, né il bando né i criteri, contengono un'espressa clausola che esclude l'attribuzione della maggiorazione per la ruralità, al di sopra di 35 punti.

Essendo sul punto assolutamente pacifico, che le clausole del bando che comportino un'esclusione del concorrente o della valutazione dei titoli da esso posseduti, devono essere chiare, puntali ed univoche e, in caso di oscurità e non chiarezza, devono essere comunque interpretate nel modo meno restrittivo (ma di una simile chiarezza ed univocità, come detto, nella specie non v'è traccia).

Comunque irrilevante, essendo ugualmente pacifico che, in assenza di una clausola "escludente", il bando ed i criteri di valutazione, possono essere impugnati solo congiuntamente all'atto applicativo.

In conclusione pertanto la Commissione, avrebbe dovuto correttamente assegnare al dottore Russo appellante l'intero punteggio di 6,50 punti previsto quale maggiorazione dall'articolo 9 della legge 221 del 1968, mentre come detto ha attribuito solo 0,15 punti.

10) Si reitera infine, ove occorra, l'impugnazione del bando e dei criteri di valutazione, svolta in primo grado in via meramente gradata e cautelativa.

Come si è già detto, l'operato della Commissione - che ha di fatto disapplicato l'articolo 9 della legge 221 del 1968 - non trova alcun fondamento tanto nelle previsioni del bando del concorso, quanto nei criteri di valutazione preventivamente fissati (né tantomeno nelle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legge 1/2012).

Il Consiglio di Stato per di più, ha chiarito che eventuali previsioni contrarie contenute nel bando, sarebbero illegittime per contrasto col medesimo articolo 9 non precludendo comunque l'attribuzione del punteggio in questione.

Pur tuttavia, in via meramente gradata e cautelativa, le censure dedotte dagli appellanti, devono intendersi estese anche agli ulteriori atti presupposti

impugnati, ed in particolare al bando del concorso ed ai criteri di valutazione dei titoli preventivamente redatti dalla Commissione, ove per assurdo interpretati nel senso di non consentire l'attribuzione per intero della maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 221 del 1968, qualora il concorrente superi il tetto di 35 punti previsto per la valutazione dei titoli professionali (malgrado, come si è dedotto, una simile interpretazione debba in effetti escludersi, alla luce del tenore letterale dei medesimi atti, i quali non contengono alcun riferimento alla maggiorazione in parola, né alcuna specifica disciplina).

Tali atti infatti, ove interpretati in senso ostativo sarebbero – per le ragioni già ampiamente evidenziate – illegittimi ed andrebbero pertanto dichiarati illegittimi unitamente alla graduatoria, e/o ove occorresse anche disapplicati.

II.- Sulla censura relativa al titolo di specializzazione.

Col secondo motivo di ricorso di primo grado, gli appellanti hanno dedotto l'illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui il titolo di specializzazione della dottoressa Lizzio, è stato valutato solamente con 0,75 punti.

La Commissione infatti, nel predeterminare i criteri di valutazione, ha stabilito:

A) di valutare le specializzazioni con un punteggio massimo di 0,75 per l'intera Commissione, rispetto invece ai 2 punti testualmente previsti dall'articolo 6 del DPCM 298/94;

B) di valutare le specializzazioni “..tutte allo stesso modo, indipendentemente dal numero degli anni di durata della scuola..” (richiamandosi a generici e non meglio specificati “*criteri di equità*” e a presunte “*difformità tra i vari ordinamenti delle scuole di specializzazione..*”).

Il Primo Giudice respingendo la censura, ha affermato:

A) che il criterio stabilito dalla commissione di concorso per la valutazione delle specializzazioni conseguite dai concorrenti non è in contrasto con quanto indicato all'art. 6 del D.P.C.M. n. 298/1994, ma ne costituisce una ulteriore specificazione, nel corretto esercizio dei poteri attribuiti ad una commissione di concorso. Invero l'art. 6 del D.P.C.M. n. 298/1994 prevede che ciascun commissario attribuisca fino a punti 0,4 per il conseguimento di una serie di titoli accademici, che ciascun concorrente può cumulare senza alcun limite; non è pertanto in contrasto con tale disposizione l'individuazione, quale criterio generale di valutazione, di un punteggio massimo, per tutta la commissione, di 0,75 punti per una specializzazione, ben potendo ciascun concorrente – o associazione tra concorrenti – cumulare più specializzazioni, unitamente a più borse di studio o di ricerca, per la valutazione cumulativa delle quali rimane comunque il limite massimo, stabilito dal D.P.C.M., di 0,4 punti a disposizione di ciascun commissario;

B) che priva di fondamento è anche l'ulteriore rilievo articolato in ricorso secondo il quale sarebbe comunque irragionevole il criterio di attribuire a qualsiasi specializzazioni il medesimo punteggio, indipendentemente dagli anni di studio necessari per conseguirla. Non soltanto parte ricorrente non ha dimostrato che esista un così ampio spettro di durata dei corsi per il conseguimento di specializzazioni, tale da rendere incongrua la loro assimilazione, ai fini che interessano, ma il fatto che il criterio contestato abbia stabilito il punteggio massimo per ciascuna specializzazione consente proprio alla commissione di graduarlo secondo il rilievo e la durata della specializzazione di volta in volta presa in considerazione.

Tali assunti tuttavia, sono erronei.

A) Erroneo è l'assunto secondo cui il criterio stabilito dalla commissione non sarebbe in contrasto con l'articolo 6 del D.P.C.M. 298/1994.

1) L'articolo 6 del D.P.C.M. numero 298 del 1994, stabilendo i punteggi che ciascun commissario può assegnare prevede che “...*ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi: (...) c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica o tecnologia farmaceutiche (...) fino ad un massimo di punti 0,4..”.*

Il Regolamento quindi, stabilisce che le specializzazioni universitarie, debbano esser valutate mediante l'attribuzione di un punteggio massimo di 2 punti (poiché i 5 commissari dispongono ciascuno di 0,4 punti).

Il bando della procedura a sua volta, prevede testualmente che “..la valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM numero 298 del 1994..”.

La Commissione tuttavia, nel predeterminare i criteri di valutazione ha totalmente disapplicato la previsione contenuta all'articolo 6 del Regolamento, stabilendo invece di attribuire alle specializzazioni un punteggio massimo di 0,75 per l'intera Commissione.

Sicchè, in applicazione di simili criteri, la medesima Commissione ha attribuito alla ricorrente dottoressa Lizzio solo 0,75 punti per la Specializzazione triennale in Farmacia Ospedaliera.

Da ciò quindi, la violazione di quella disciplina regolamentare contenuta nel DPCM 298 del 1994, che non solo viene richiamata dall'articolo 11 del decreto legge 1/2012 in attuazione del quale è stato indetto il concorso, ma viene espressamente fatta salva e recepita, dal bando del concorso, il quale prevede

testualmente che “..la valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM numero 298 del 1994..”.

Sicchè gli atti impugnati sono illegittimi per violazione dell'articolo 11 del decreto legge 1/2012, nonché del bando dello specifico concorso e segnatamente dell'articolo 8 commi 1 e 2, nonché ed ancora dell'articolo 6 del DPCM 298 del 1994, che come si è visto prevede la valutazione delle specializzazioni mediante un massimo di 2 punti (invece degli 0,75 predeterminati dalla Commissione quale tetto massimo); ed infine, per eccesso di potere per contraddittorietà esterna.

2) Un secondo ulteriore vizio, stà nella carenza di potere e nella violazione del bando nel quale è incorsa la Commissione intervenendo su una materia sottratta alla sua disponibilità.

L'articolo 8 comma 2 del bando infatti, attribuisce alla Commissione un potere di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, esclusivamente limitato a “..quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente..”.

Sicchè per un verso la Commissione non aveva il potere di individuare un differente criterio di valutazione; per altro verso, l'amministrazione cade in evidente contraddittorietà esterna nel momento in cui, dopo aver richiamato col bando il criterio di valutazione contenuto nel Regolamento nazionale (peraltro espressamente fatto salvo dall'articolo 11 del decreto legge 1/2012) approva senza alcuna motivazione l'operato della Commissione che invece ha manifestamente violato, senza averne il potere, le medesime norme regolamentari.

B) Ugualmente erroneo è l'assunto secondo cui sarebbe legittimo attribuire a qualsiasi titolo di specializzazione il medesimo punteggio, indipendentemente dagli anni di studio necessari per conseguirla.

1) In primo luogo, è evidente il vizio di eccesso di potere per motivazione perplessa ed insufficiente.

La Commissione infatti, ha individuato il difforme e singolare criterio di valutazione delle specializzazioni, facendo riferimento a *ragioni di equità* e di *differmità tra gli ordinamenti* che però non vengono specificate e rimangono del tutto generiche.

2) Ancora più evidente e stridente rispetto alle asserite ragioni di equità cui la Commissione si sarebbe ispirata, consiste nella palese discriminazione che si è perpetrata allorché si è stabilito di valutare le specializzazioni “..tutte allo stesso modo, indipendentemente dal numero degli anni di durata della scuola..”.

Orbene, la dottoressa Lizzio, in possesso come detto di una Specializzazione triennale, di particolare peso quale è la Farmacia Ospedaliera, si è illegittimamente vista attribuire 0,75 punti, al pari dei candidati in possesso di specializzazioni conseguite all'esito di un percorso di durata annuale o biennale nonché di peso specifico differente e minore.

Sicché sul punto, valgono le medesime ragioni di equità e eguaglianza sostanziale, richiamate dal Consiglio di Stato con le succitate pronunce in materia di maggiorazione del punteggio per i farmacisti rurali ponendosi nella specie, la medesima esigenza di evitare un ingiusto *appiattimento* dei punteggi, contrario ai valori del merito e della concorrenza e dei connessi interessi pubblici.

3) Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è nella specie testuale la violazione del disposto di cui all'articolo 6 del DPCM numero 298 del 1994, realizzata attraverso i criteri individuati dalla Commissione, la quale (in ossequio ad asseriti e non meglio precisati "criteri di equità"!) ha illegittimamente deciso di valutare le specializzazioni *tutte allo stesso modo*.

Infatti, ponendosi l'esigenza di evitare un ingiusto appiattimento dei punteggi contrario ai valori del merito e della concorrenza e dei connessi interessi pubblici, l'articolo 6 del DPCM 298 ha previsto una graduazione del punteggio "*...fino ad un massimo di punti 0,4.*" per ciascun commissario.

Al contrario, il criterio stabilito dalla Commissione contrasta coi principi di uguaglianza sostanziale, obiettività e proporzionalità, cui è informato il richiamato articolo 6 del DPCM 298/1994 (nonché il decreto legge 1/2012), specificamente richiamato dal bando di concorso.

Risulta evidente che siffatti principi di rilevanza costituzionale, non possano essere derogati in virtù del fatto che il concorso in esame è stato bandito solo "per titoli", ed anzi proprio la straordinarietà del concorso in questione, nonché la fondamentale importanza del "peso" dei titoli, avrebbe dovuto determinare l'amministrazione ad agire secondo diritto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.C.M. numero 298 del 1994.

4) Anche l'assunto secondo cui gli appellanti non avrebbero dimostrato "*..che esista un così ampio spettro di durata dei corsi per il conseguimento di specializzazioni, tale da rendere incongrua la loro assimilazione, ai fini che interessano..*" è erroneo oltrechè inconducibile.

Il fatto che esista *un ampio spettro di durata delle specializzazioni* è infatti dichiarato dalla stessa Commissione e costituisce peraltro fatto notorio che non

necessita di alcuna prova da parte degli appellanti (ed è confermato anche dal richiamato articolo 6 del DPCM, che risulterebbe in caso contrario superfluo o addirittura *inutiliter datum*).

Di seguito – a titolo di esempio – l’elenco delle principali specializzazioni universitarie conseguibili in materia:

Scuola di Specializzazione	Sede Universitaria	Durata
Applicazioni biotecnologiche	BA - NA - TO	3 anni
Biochimica e Chimica Clinica	BS - CT - FI - ME - MI - NA - PD - PI - PR - PV	5 anni
Biochimica Marina	BA - ME	3 anni
Chimica e Tecnologie alimentari	BO - PG	2 anni
Chimica e Tecnologia delle sostanze organiche e naturali	RM	3 anni
Endocrinologia Sperimentale	MI	3 anni
Farmacia Industriale	PR - PV	3 anni
Farmacia Ospedaliera	BA - BO - CS - CT - CZ - FI - MC - MI - MO - NA - PA - PD - PG - PI - PR - SS - TO	3 anni
Farmacognosia	ME	3 anni
Farmacologia	AQ - BA - CA - FI - MI - NA - PI - PV - VA	2 anni
Igiene (lab.Sanità Pubbl.)	GE - MI - TO	2 anni
Metodologie chimiche di controllo e di analisi	BO (solo per laureati in C.T.F.)	2 anni
Microbiologia e Virologia	CZ - RM	4 anni
Oncologia Medica	PA	4 anni
Patologia Clinica	BA - CT - FE - GE - ME - MI - MO - PA - PD - PG - PV - RM - TO	5 anni
Scienza degli animali da lab.	MI	2 anni
Scienza dell'Alimentazione	GE - MI - MO - NA - PA - PD - PV - PG - RM	4 anni
Scienza e Tecnica delle Piante Officinali	NA - PI	3 anni
Scienza e Tecnologie Cosmetiche	FE - MI - SI	2 anni
Sintesi Chimica	MI	2 anni
Statistica Sanitaria	AQ - MI - PV - RM	3 anni
Tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'alcool	FE	2 anni
Tossicologia	BO - CA - MI - NA - PD - PV	3 anni

In conclusione pertanto, la Commissione avrebbe dovuto valutare il titolo in possesso della dottoressa Lizzio mediante applicazione del parametro fissato dall'articolo 6 del DPCM 298/1994 (che come detto, prevede un punteggio massimo di 2 punti).

Da ciò quindi, l'evidente illegittimità degli atti impugnati (per violazione dell'articolo 6 del DPCM 298/1994, dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, nonché carenza di potere ed eccesso di potere per motivazione perplessa ed insufficiente) ivi compresi i criteri di valutazione individuati dalla Commissione del concorso, come detto contrastanti col bando del concorso (che invece richiamava correttamente il Regolamento di cui al DPCM 298/1994) e la conseguente erroneità della sentenza appellata.

III.- Sulle spese di lite.

E' infine erroneo, alla luce di quanto sin qui dedotto, il capo della sentenza impugnata relativo alle spese di giudizio, del quale pertanto si chiede la riforma, con la conseguenziale condanna degli appellati, alle spese di entrambi i gradi.

IV.- Istanza di ammissione alla notificazione per pubblici proclami

Per esigenze di effettività ed economicità della difesa, stante il numero particolarmente elevato dei controinteressati, si rende opportuna e necessaria la notifica del presente atto di appello per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 150 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'articolo 42, comma 4 del codice del processo amministrativo.

Dal momento che la giurisprudenza è pacifica nel riconoscere al Giudice Amministrativo il potere di ordinare la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet ufficiale del ramo di amministrazione interessata al procedimento (*ex multis*, TAR Sicilia Palermo, sez. II, ord. 7 aprile 2016, n. 925;

TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, ord. 13 febbraio 2015, n. 2590; TAR Lombardia Sez. III, ord. 3 marzo 2015, n. 611), si chiede espressamente al Presidente di Codesto Ecc.mo Consiglio di voler autorizzare, per ragioni di evidente economicità, la notifica per pubblici proclami del presente ricorso in appello (unicamente o quantomeno alternativamente) attraverso le modalità telematiche. Si richiama a tal fine il Decreto Presidenziale già emesso il 3 agosto 2017 col numero 31 in ricorso analogo.

V.- Istanza cautelare

Il *fumus boni iuris* dell'appello, alla luce di quanto sin qui dedotto, è evidente (come emerge dalle superiori censure).

Quanto al *periculum in mora*, si rileva che l'amministrazione – con D.D.G. del 18 luglio 2017 – ha già disposto l'attivazione delle procedure di interpello dei candidati *vincitori*, che avranno luogo dal 20 al 25 agosto 2017.

L'imminenza di tale procedura di interpello, determina la necessità che l'efficacia della sentenza impugnata venga sospesa, al fine di scongiurare il grave ed irreparabile danno che gli appellanti subirebbero ove l'assegnazione delle sedi messe a concorso avvenisse in un momento precedente alla decisione del presente ricorso in appello.

Una volta avvenuto l'interpello infatti, gli appellanti si vedrebbero ingiustamente privati del diritto a scegliere la sede alla luce del corretto punteggio che avrebbe dovuto essere loro riconosciuto in virtù della corretta applicazione della disciplina di riferimento.

Inoltre, e più in generale, gli appellanti dovranno allestire ed aprire la sede loro assegnata entro sei mesi dall'accettazione, rischiando però – a seguito

dell'accoglimento del presente gravame – di dover lasciare le medesime sedi assegnate, a causa della illegittimità della graduatoria impugnata.

Ciò quindi, con gravi conseguenze, tanto per il servizio pubblico quanto per le casse erariali, posto che tale circostanza esporrebbe l'Assessorato a richieste risarcitorie da parte dei concorrenti vincitori la cui posizione in graduatoria risulterebbe differente per effetto dell'eventuale accoglimento dell'appello.

In coerenza,

Si chiede

Voglia Codesto Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa:

- in via preliminare, autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso in appello;
- in via cautelare, sospendere l'efficacia della sentenza appellata nonché degli atti impugnati in prime cure, assumendo le susseguenti determinazioni eventualmente anche in termini propulsivi;
- nel merito, accogliere il ricorso in appello con l'annullamento e/o la riforma della sentenza appellata.

Con riserva di riserva d'ogni altra deduzione.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

Ai sensi del DPR 115/02, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il contributo unificato è dovuto nella misura fissa di euro 650 aumentata della metà, e quindi pari ad euro 975,00.

Catania/Palermo, 18 agosto 2017

Avvocato Emiliano Luca